

**TRIBUNALE DI BRINDISI****Sezione Civile***REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia in grado di appello rubricata al N°5120/2018 R.G.

tra:

[REDACTED];

rappr. e dif. dall'avv. [REDACTED]

appellante**contro**

[REDACTED]

persona del legale rapp.te;

rappr. e dif. dall'avv. [REDACTED];

appellato

Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in materia di indebito oggettivo nei rapporti bancari.

Precisazione delle conclusioni come da note scritte autorizzate depositate in modalità telematica in vista dell'udienza del 20 ottobre 2020 celebrata nelle forme della trattazione scritta;

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.

[REDACTED] ha interposto appello avverso la sentenza n.1527/2018 depositata il 29/8/2018, con la quale il G.d.P. di Brindisi aveva rigettato la domanda proposta dalla odierna appellante, tesa ad ottenere il pagamento dalla odierna appellata [REDACTED] della somma di €3.216,00 a titolo di costi indebitamente trattenuti a seguito della estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione di quote della pensione n.87197 stipulato il 17 novembre 2010 nonché la somma di €250,00 quale compenso per l'attività stragiudiziale svolta dal perito di parte.



Premesso che la banca convenuta aveva domandato il rigetto della avversa domanda ritenendo soddisfacente quanto già liquidato e che il giudice di prime cure con la sentenza oggi impugnata, aveva rigettato la domanda attorea aderendo nella sostanza alle contestazioni mosse dalla convenuta e segnatamente, esclusa in caso di estinzione di un finanziamento la rimborsabilità delle c.d. “commissioni up front” essendo rimborsabili soltanto le c.d. “commissioni recurring”, aveva ritenuto che la convenuta avesse, in applicazione dell’art. 125-sexies TUB, già rimborsato tanto le suddette commissioni secondo il calcolo del pro rata temporis che, per il tramite della Compagnia Ergo Previdenza, i premi della polizza assicurativa.

Il [REDACTED] ha affidato la propria impugnazione ai seguenti motivi: 1) palese contraddittorietà della motivazione della sentenza e mancato rispetto della normativa applicabile; 2) omesso esame delle condizioni contrattuali riguardanti oneri e commissioni; 3) omessa valutazione della vessatorietà e conseguente inefficacia delle clausole contrattuali; 4) omessa pronuncia sulla rimborsabilità dei costi sostenuti per l’attività stragiudiziale.

Nel presente grado si è costituita la [REDACTED] la quale ha domandato il rigetto dell’avversa impugnazione con integrale conferma della pronuncia gravata.

L’appello è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.

Va premesso in fatto, che risulta pacifico fra le parti che l’odierno appellante [REDACTED] ha stipulato con la [REDACTED] in data 17/11/2010, contratto di mutuo mediante cessione pro solvendo di quote della pensione mensile n. [REDACTED] per il complessivo importo di € 33.720,00 da restituire in 120 rate da € 281,00 cadauna e che in sede di liquidazione, erano state trattenute le seguenti somme: € 843,00 per “Commissioni dovute a [REDACTED] quale intermediario incaricato dal Cessionario” (lett. b) del contratto); € 3.203,40 per “provvigioni all’agente/intermediario ex art. 106 TUB” (cfr. lett. c) del contratto); € 69,55 per imposte e tasse; € 300,00 per spese di istruttoria della pratica (lett. e) del contratto); € 1.888,32 a titolo di premio per la polizza di assicurazione rischi sulla vita stipulata con Ergo Previdenza S.p.A. (lett. f) del contratto); € 649,20 per spese di incasso quote (lett. h) del contratto).

Al netto degli oneri di cui innanzi e degli interessi corrispettivi pari ad € 5.900,33, al [REDACTED] è stato corrisposto un importo pari ad € 20.866,20.

Risulta inoltre per tabulas che a seguito della richiesta del [REDACTED] in data 07.04.2015, la [REDACTED] provvedeva a restituire gli importi di seguito elencati: € 69,46 a titolo di rimborso della “commissione attiva” spettante a [REDACTED] (importo ricavato dalla convenuta applicando alla somma di € 843,00 la percentuale del 14,29%, quale quota sulla quale viene applicato il rimborso in base del principio pro rata temporis -120,46:120 x 69 -); € 368,85 a titolo di rimborso della “commissione passiva” (a dire della convenuta corrisposta all’agente/intermediario



ex art. 106 T.U.B e ricavata dall'applicazione del 20% sull'importo di € 3.203,40 in base al principio pro rata temporis - 640,68 : 120 x 69 -); €373,29 a titolo di rimborso "spese variabili" (di cui la convenuta ed odierna appellata non dava in alcun modo conto del metodo di calcolo.

Risulta altresì che in data 28.12.2015, la compagnia Ergo Previdenza, provvedeva al rimborso in favore del [REDACTED] della somma di € 906,39.

In ultima analisi deve ritenersi emergente per tabulas che a fronte del complessivo importo di €6.883,92 trattenuto al momento della erogazione del mutuo a titolo di oneri vari, a seguito della estinzione anticipata del mutuo, la banca e la compagnia assicurativa riconoscevano all'odierno appellante l'importo complessivo di €1.717,99, laddove questi riteneva di aver diritto al maggior importo di €3.958,29 (e dunque per una differenza pari ad €2.240,30) determinata tenuto conto del criterio della quota per rata: €484,725 commissioni [REDACTED] €1.842,00 provvigioni agente; €1.085,78 per costi assicurativi: €172,50 per spese di istruttoria; €373,29 per spese di incasso.

Tanto precisato in fatto, in diritto va osservato che l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B. prevede che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Come è noto, tale disposizione, introdotta con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e segnatamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

Peraltro la Corte di Giustizia Europea, con la decisione 11 settembre 2019 (c.d. "Sentenza Lexitor", pronunciata nella causa C-383/18), ha avuto modo di affermare che "l'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale pronuncia ha dunque superato il dibattito relativo alla rimborsabilità ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. anche dei costi c.d. "up front" (es: spese di istruttoria, costi di apertura della pratica, commissioni all'agente, etc.) ovvero di quei costi che vengono sostenuti dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito (laddove era pacifica la rimborsabilità dei costi c.d. "recurring" e cioè dei costi ripetibili ex lege secondo regole di diritto comune, anche, prescindendo dalla previsione



dell'art.125-sexies TUB, costituendo dei costi continuativi finalizzati a remunerare il finanziatore quale corrispettivo delle attività di gestione del rapporto, in tutta la fase successiva alla conclusione del contratto e quindi non dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, quali ad es. le polizze assicurative, i costi di incasso delle rate, ecc... -).

La giurisprudenza di merito espressasi successivamente alla sopra richiamata pronuncia della Corte di Giustizia, ha ritenuto che il cliente-consumatore che, a seguito dell'estinzione anticipata, domandi il rimborso dei costi del finanziamento, sia esonerato dall'onere di allegazione e prova sulla natura ("recurring" ovvero "up front") dei predetti costi.

Alla luce della interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, chi giudica ritiene che l'art. 125-sexies T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, sussista il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. "up front", nel senso che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, ha comportato la sostituzione alla generica locuzione di "equa riduzione" quella, più precisa ed omnicomprensiva, di "riduzione del costo totale del credito", con la ulteriore specificazione secondo la quale tale riduzione debba riguardare "gli interessi e i costi". Del resto, secondo quanto asserito dalla Corte di Giustizia, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, sottesa alla norma, verrebbe ad essere sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi che dovessero essere riportati nei contratti come dipendenti dalla loro durata (ex multis Tribunale Torino, 22.09.2020; Tribunale Torino, 21.03.2020; Tribunale Torino, 29.06.2020; Tribunale Savona, 18.11.2020; Tribunale Roma, 16.09.2020).

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte ed in accoglimento del motivo di appello sub.1), la sentenza di prime cure appare errata nella parte in cui operando la anacronistica – in quanto superata dalla introduzione dell'art. 125-sexies TUB - distinzione fra costi "recurring" ovvero "up front", ha ritenuto (oltre che già rimborsati i primi) non rimborsabili i secondi, laddove avrebbe dovuto riconoscere il diritto del [REDACTED] a seguito della estinzione anticipata del finanziamento, al rimborso anche di questi.

Nel quantum restitutorio si conviene con parte appellante circa l'applicabilità del criterio del c.d. "pro rata temporis".

Invero il suddetto criterio di calcolo, pare rispondere al dato letterale contenuto nell'art. 125 sexies T.U.B., nella parte in cui la norma prevede che il rimborso avvenga "per la vita residua del contratto" e, dunque, in proporzione al residuo tempo di durata.



Pertanto, pari ad €.6.883,92 i costi connessi al credito e dividendo tale importo per il numero delle rate pattuite (120) e moltiplicando il risultato (euro 57,366) per il numero delle rate residue (69), si perviene all'importo rimborsabile di €.3.958,25.

Detraendo dal predetto importo la somma già rimborsata di €.1.717,99, residua la somma di €.2.240,26, nei cui limiti deve pertanto trovare accoglimento la domanda attorea, per essere viceversa infondata la pretesa volta ad ottenere il ristoro della somma di €.250,00 per spese stragiudiziali, non trattandosi di spese necessariamente propedeutiche né alla fase stragiudiziale né alla instaurazione del giudizio.

L'accoglimento del primo motivo di impugnazione ed il rigetto dell'ultimo motivo, comportano l'assorbimento delle altre censure contenute nell'atto di appello.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo nella misura di cui ai parametri medi contenuti nel D.M.55/2014.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in persona del legale rapp.te, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n.1527/2018 depositata il 29/8/2018, dal G.d.P. di Brindisi e per l'effetto condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di €.2.240,26 oltre gli interessi legali dalla domanda;

2) Condanna altresì [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese processuali per il doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado nella misura di €.125,00 per esborsi ed €.1.205,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA e per il grado di appello nella misura di €.177,00 per esborsi ed €.1.620,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Brindisi in data 04.10.2021

IL GIUDICE

dott. Francesco GILIBERTI

